



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2018)



SOMMARIO

PARTE I - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Regolamento – Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

- Art. 5 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 6 - Compiti del Sindaco – Presidente

Capo III - I Gruppi Consiliari

- Art. 7 - Costituzione
- Art. 8 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV - Commissioni Consiliari Permanenti

- Art. 9 - Commissioni permanenti
- Art. 10 - Composizione
- Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 12 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 13 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti
- Art. 14 - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Capo V - Commissioni Speciali

- Art. 15 - Commissioni d'indagine

Capo VI - I Consiglieri Scrutatori

- Art. 16 - Designazione e funzioni

PARTE II - I Consiglieri Comunali

Capo I - Norme Generali

- Art. 17 - Riserva di legge

Capo II - Inizio e Cessazione del Mandato Elettivo

- Art. 18 - Entrata in carica – Convalida
- Art. 19 - Dimissioni
- Art. 20 - Decadenza e rimozione dalla carica

Capo III - Diritti

- Art. 21 - Diritto d'iniziativa
- Art. 22 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 23 - Interrogazioni
- Art. 24 - Interpellanze
- Art. 25 - Mozioni
- Art. 26 - Ordini del giorno
- Art. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi



Capo IV - Esercizio del Mandato Elettivo

Art. 29 - Divieto di mandato imperativo

Art. 30 - Partecipazione alle adunanze

Art. 31 - Astensione obbligatoria

Capo V - Nomine ed Incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 32 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

PARTE III - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I - Convocazione

Art. 33 - Competenza

Art. 34 - Ordine del giorno

Art. 35 - Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

Art. 36 - Avviso di convocazione - Consegna – Termini

Art. 37 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

Capo II - Ordinamento Delle Adunanze

Art. 38 - Deposito degli atti

Art. 39 - Adunanze di prima convocazione

Art. 40 - Adunanze di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle Adunanze

Art. 41 - Adunanze pubbliche

Art. 42 - RegISTRAZIONI audio e video

Art. 43 - Adunanze segrete

Capo IV - Disciplina delle Adunanze

Art. 44 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 45 - Ordine della discussione

Art. 46 - Comportamento del pubblico

Art. 47 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei Lavori

Art. 48 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 49 - Discussione - Norme generali

Art. 50 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 51 - Fatto personale

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale - Il Verbale

Art. 52 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 53 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma



PARTE IV - Le Deliberazioni

Capo I - Le Deliberazioni

Art. 54 - Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

Capo II - Le Votazioni

Art. 55 - Modalità generali

Art. 56 - Votazione in forma palese

Art. 57 - Votazione per appello nominale

Art. 58 - Votazioni segrete

Art. 59 - Esito delle votazioni

Art. 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V - Disposizioni Finali

Art. 61 - Diffusione del presente regolamento

Art. 62 - Entrata in vigore



Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il consiglio comunale entra in carica all'atto dell'approvazione della deliberazione di convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

**Art. 4 - La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del consiglio.
3. Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone adeguato avviso alla cittadinanza.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato Italiano, la bandiera dell'Unione Europea ed eventualmente quella del Comune.

Capo II - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**Art. 5 - Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula. La qualifica di consigliere anziano è attribuita a colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

Art. 6 - Compiti del Sindaco – Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

**Capo III - I GRUPPI CONSILIARI****Art. 7 - Costituzione**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio comunale ed al Segretario Comunale, il nome dei Capogruppo, nei 10 giorni successivi alla seduta di insediamento. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Nel corso del mandato amministrativo non sono ammessi né il passaggio da un gruppo consiliare ad un altro né la formazione di nuovi gruppi consiliari, ma solo la creazione o l'adesione al gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Sindaco o suo delegato e dai capigruppo dei gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti dal vice capogruppo o da un altro consigliere, anche indicato informalmente.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco. La Conferenza dei Capi-gruppo si riunisce di norma, anche in modo informale, prima delle riunioni del Consiglio comunale. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due capigruppo.
3. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il Sindaco nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.
4. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, oltre agli argomenti di cui al comma 3, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**Art. 9 - Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle commissioni consiliari permanenti, le cui materie di competenza sono determinate al momento della loro istituzione (art. 36, comma 1, dello Statuto comunale).

**Art. 10 - Composizione**

1. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati dal consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari.
2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene con criterio proporzionale, comunque in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e la presenza di ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.
4. Le commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Sindaco e dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune.
5. Il Sindaco, i componenti della giunta ed i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. La Commissione elegge con voto palese e a maggioranza dei voti dei componenti, nel corso della sua prima seduta, il Presidente; egli, in caso di assenza, nomina di volta in volta, preventivamente e in via informale, un suo sostituto, che eserciterà le funzioni vicarie. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un consigliere espressione dei gruppi consiliari di minoranza.
2. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Su richiesta scritta di due quinti dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, presso il loro domicilio, ovvero attraverso Posta Elettronica Certificata o ulteriori sistemi informatici, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento. L'avviso di convocazione è recapitato inoltre, per conoscenza, al Sindaco e ai componenti della giunta ed ai capigruppo consiliari.
5. La prima convocazione delle Commissioni è disposta dal Sindaco.

Art. 12 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.



2. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale possono essere sentiti da parte delle commissioni, su richiesta delle stesse commissioni. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici.
3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della Comunità locale.
4. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi Presidenti.

Art. 13 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti.

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le commissioni provvedono all'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, possono riferire al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.
4. Le Commissioni non esercitano poteri deliberativi.

Art. 14 - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.



3. Il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dalla stessa commissione.
5. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non risultino, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali sono depositati in segreteria.

Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 16 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui viene richiesta la votazione segreta il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 17 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.18 - Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.



2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo secondo quanto previsto dall'art.69 del D.Lgs 267/2000. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 19 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente all'ufficio protocollo del comune con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, avviene con modalità e termini previsti dalla legge.

Art. 20 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo III - DIRITTI

Art. 21 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.



2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco il quale trasmette agli uffici competenti per l'acquisizione del relativo parere. In caso di pareri favorevoli la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Se l'emendamento presenta rilevanza contabile o effetti, anche indiretti, sul patrimonio dell'Ente, lo stesso deve essere presentato entro l'orario d'ufficio del penultimo giorno lavorativo precedente la seduta e su di esso deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica e contabile.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con urgenza l'istruttoria.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza vengono discusse e sottoposte a votazione, ai sensi del successivo art. 49, qualora le stesse non comportino maggiori spese ovvero indichino mezzi finanziari per farvi fronte e siano di entità tali da mantenere pertinenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi sulle proposte depositate agli atti. Quando tali elementi non siano riscontrati o acquisiti nel corso della riunione e l'emendamento venga preventivamente votato e accolto dal Consiglio, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 22 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, formulati per iscritto al Sindaco, su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.
3. Le interrogazioni o le interpellanze, che devono essere formulate in modo chiaro e conciso, potranno essere trasmesse al Sindaco per lettera o presentate anche verbalmente alla fine della seduta. Nell'uno o nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore proposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o l'interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dover differire la risposta ad altra seduta o comunque nel rispetto delle norme vigenti.
4. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo sconveniente e poco rispettoso ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Art. 23 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato. L'interrogazione può essere scritta o



orale. Quella scritta è presentata direttamente agli assessori o al Sindaco i quali devono darne risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni dal ricevimento.

Diversamente su espressa richiesta scritta dell'interrogante la risposta dovrà essere data nella prima seduta consiliare utile. Le interrogazioni presentate successivamente alla convocazione di una seduta consiliare verranno trattate nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella già convocata.

2. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. L'interrogante può in qualunque momento ritirare l'interrogazione; se al momento della risposta l'interrogante si sia assentato dall'aula consiliare l'interrogazione si intende tacitamente ritirata.

Dopo la risposta l'interrogante può replicare nel tempo massimo di cinque minuti per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale non potranno essere trattate più di tre interrogazioni per seduta secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni stesse.

Le interrogazioni in soprannumero avranno risposta, con priorità su quelle successivamente presentate, nella seduta consiliare immediatamente successiva. E' tuttavia data facoltà all'interrogante di chiedere solo la risposta scritta che verrà data nei termini di cui al comma primo che decorrono dalla data della seduta consiliare.

5. Il Presidente può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 24 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda scritta e circostanziata rivolta da uno o più consiglieri alla Giunta o al Sindaco per conoscere i motivi e/o gli intendimenti delle loro scelte su specifiche materie o circostanze. Non riguarda, al contrario dell'interrogazione, l'attività svolta ma mira a conoscere preventivamente le intenzioni dell'amministrazione.

2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco almeno un giorno lavorativo prima dell'avviso di convocazione del Consiglio e vengono inserite all'O.d.G. secondo l'ordine di presentazione. Le interpellanze presentate successivamente alla convocazione di una seduta consiliare verranno trattate nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella già convocata.

3. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di illustrarla per un tempo non superiore a cinque minuti.

Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.



4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 25 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri inteso a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo il documento dovrà enunciare la proposta di deliberazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco almeno un giorno lavorativo prima dell'avviso di convocazione del Consiglio e vengono inserite all'O.d.G. secondo l'ordine di presentazione. Le mozioni presentate successivamente alla convocazione di una seduta consiliare verranno trattate nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella già convocata.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

5. La mozione può sempre essere ritirata.

Art. 26 - Ordini del giorno

1. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno in relazione ad argomenti che sono all'esame del Consiglio. Per la trattazione si osservano le disposizioni relative alle mozioni.

Art. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo a quello di assunzione al protocollo dell'ente della richiesta sottoscritta.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti.

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.



2. I consiglieri hanno l'obbligo di formulare le richieste di accesso per iscritto, in maniera chiara e specifica, tale da giustificare la richiesta di atti al fine di svolgere il ruolo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.

3. La richiesta si perfeziona tramite visione o rilascio di copia degli atti che, laddove possibile avverrà tramite l'utilizzo di strumenti elettronici. L'accesso agli atti può essere negato, dandone motivazione scritta, nel caso in cui la richiesta sia manifestamente generica o si prefigga l'unico scopo di causare un aggravio per gli Uffici comunali.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 30 -Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

4. I consiglieri comunali decadono ove non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, tranne i casi di assenza dovuta a forza maggiore o impedimento fisico. Della decadenza il Consiglio comunale prende atto dopo aver verificato delle giustificazioni addotte dal Consigliere.

Art. 31 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Gli Assessori oppure i componenti dell'Organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi devono informarne il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.



Capo V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 32 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 33 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
5. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
7. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci di previsione e rendiconto della gestione; è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
8. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza per la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
9. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.



10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 34 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, con la collaborazione del Segretario comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 35 - Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

1. Le notifiche, le convocazioni ed ogni altra comunicazione con i Consiglieri Comunali potranno avvenire anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. A tal fine, i Consiglieri che intendono avvalersi di tale opzione, dovranno, a propria cura e spese, dotarsi di una PEC personale, riportante nell'indirizzo il proprio "nome.cognome" e comunicarlo all'Ufficio segreteria.

3. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi mediante l'utilizzo degli ulteriori sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

4. In assenza di segnalazione da parte dei consiglieri dell'indirizzo PEC o e-mail, l'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale o di un Vigile. Il messo o il Vigile rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta,



comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. In tutti i casi in cui la domiciliazione non è effettuata l'avviso viene consegnato alla residenza anagrafica del consigliere.

Art. 36 - Avviso di convocazione - Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita della riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora stabilita della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, con le modalità di cui all'art. 35.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito.

Art. 37 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è inoltre inviato:



- al revisore dei conti;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 38 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. Gli atti relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Comune.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.
5. Al fine di favorire lo svolgimento del mandato dei consiglieri, e conseguire un'economica gestione del flusso documentale, le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e depositate entro i termini di cui al presente articolo, potranno essere inviate per via telematica all'indirizzo comunicato dal consigliere. In ogni caso gli adempimenti di legge si perfezionano con il deposito degli atti con le modalità previste dai commi precedenti.

Art. 39 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, tenendo conto anche del Sindaco, salvo che la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel



caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli tenuti ad astenersi obbligatoriamente non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 40 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Le adunanze di seconda convocazione sono valide se risultano presenti 1/3 dei consiglieri assegnati. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, anche in seconda convocazione.

4. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Nell'avviso di seconda convocazione non possono essere inseriti argomenti non ricompresi nella prima.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Capo III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 43.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 42 - RegISTRAZIONI audio e video



1. Possono essere consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune.
2. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, ad opera degli uffici del comune.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, se non quelle disciplinate dal successivo comma 4. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
4. L'utilizzo nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione audio-video devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza motivata.

Art. 43 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre discussi dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario Comunale ed eventuali Assessori Esterni.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio escano dall'aula.

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 44 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.



3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 45 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 46 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.



5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 47 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala funzionari comunali ovvero consulenti o professionisti esterni perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 48 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Hanno la precedenza:

- 1° L'approvazione del verbale della seduta precedente
- 2° Le comunicazioni del Sindaco;
- 3° Le proposte dell'autorità governativa;
- 4° Le proposte dell'autorità regionale;
- 5° Le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 6° Le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri;
- 7° Le mozioni;
- 8° Le interpellanze;
- 9° Le interrogazioni;
- 10° Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.



4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 49 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 50 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.



Art. 51 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 52 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, in attuazione della legge.
2. Il Segretario Comunale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi. In tal caso il Presidente nominerà un Consigliere che fungerà da Segretario della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale dipendente da caso fortuito o forza maggiore la seduta consiliare non può aver luogo.

Art. 53 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.



5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
8. Il verbale delle sedute, pubbliche e segrete, può essere rappresentato dalla registrazione integrale del file audio (o eventualmente audio/video) della seduta su supporto informatico, che sarà pubblicato (per le sole sedute pubbliche) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato delle deliberazioni consiliari, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Non sarà possibile chiedere l'allegazione al verbale di testi cartacei, neppure digitalizzati.
9. Il Segretario apporrà su ciascuna deliberazione specifica dichiarazione: *“Il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti”*.
10. I componenti del Consiglio o relatori esterni all'organo cui viene concessa la parola hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi microfoni al fine di consentire la registrazione dell'intervento.
11. In caso di malfunzionamento delle attrezzature di registrazione, su richiesta del Presidente il verbale viene redatto dal Segretario in formato elettronico nel quale saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Parte IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 54 - Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale, di norma nella prima seduta successiva alla seduta a cui si riferisce.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta,



ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale informatico a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

7. Nel caso di verbalizzazione su supporto digitale non si provvede ad approvazione del verbale della seduta precedente in quanto esso è rappresentato dal documento digitale contenente la rappresentazione integrale, audio o audio/video degli accadimenti e degli interventi dei Sigg. Consiglieri, certificata dal verbalizzante.

Capo II - LE VOTAZIONI

Art. 55 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano prima della proposta, nel seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) non è ammessa la votazione per singole parti del provvedimento, salvo che il testo da votare sia distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza normativa, nel qual caso la votazione può correlativamente eseguirsi per parti separate.

d) ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.



Art. 56 - votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
6. I consiglieri astenuti non si computano tra i consiglieri votanti, pur se contribuiscono a rendere legale l'adunanza.

Art. 57 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58 - votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.



4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 59 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al



Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso di un numero di consiglieri pari a quelli di cui al comma 1 del precedente articolo.

Parte V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.